

# COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

**Proponente: POLIZIA MUNICIPALE**

## ORDINANZA SINDACALE

**Numero: 69 Data: 04/05/2018**  
**Prot. 25572 del 04/05/2018**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE  
IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO NONCHE'  
LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI ESERCIZIO IN OCCASIONE DELLA  
MANIFESTAZIONE "PALIO DI SAN FLORIANO" NEL CENTRO STORICO  
NEI GIORNI 10, 11, 12 E 13 MAGGIO 2018.**



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it  
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

---

ORDINANZA N. 69 del 04/05/2018

Prot.25572 del 04/05/2018..

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio nonché limitazione dell'orario di esercizio in occasione della manifestazione "Palio di San Floriano" nel centro storico nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio 2018.

**Vista** la richiesta presentata dall'Ente Palio San Floriano prot. 5797 del 30/01/2018 di autorizzazione ad organizzare la manifestazione temporanea denominata "XXIII Edizione Palio di San Floriano" Il cui programma prevede diverse iniziative che si svolgeranno in via principale nel centro storico e che saranno caratterizzate oltre che da sfilate e cortei anche da occupazione di suolo pubblico, attività di vendita, emissioni musicali, somministrazione di alimenti e bevande nonché chiusura di alcune strade cittadine alla viabilità veicolare nei giorni 10,11, 12 e 13 maggio 2018;

**Viste** le Delibera G.M. n. 117 del 04/05/2018 con le quali sono stati concessi il patrocinio, vantaggi economici alla manifestazione e sono state delineate le competenze delle singole strutture comunali

**Rilevata** la necessità di prevenire, nelle aree del Centro Storico interessate dalla manifestazione in argomento, possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine di alluminio ai danni dei frequentatori, turisti e passanti;

**Atteso** che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro nonché disciplinare l'orario di chiusura dei pubblici esercizi ubicanti nell'area di svolgimento della manifestazione;

**Visto** l'art. 54, del TUEL n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i. il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 81 del 09/07/2015;

**Visto** l'art. 7 bis Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**Visto** lo statuto comunale;

**Vista** la Legge 18 aprile 2017 n. 48, di conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n. 14;

**Vista** la L. regionale Marche n. n. 27 del 10/11/2009 (Testo Unico in materia di Commercio) ed in particolare l'art. 66, comma 1 (limitazioni all'esercizio dell'attività) il quale prevede che i Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico, in occasione di particolari eventi o manifestazioni;

**Vista** la Legge quadro in materia di inquinamento acustico del 26.10.1995, n.447

**Vista** la Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28 recante ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", con particolare riferimento all'art. 16 in tema di deroghe;

**Visto** il Regolamento delle attività temporanee allegato al Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con Delibera di C.C. n. 170 del 16/09/2005 e modificato con delibera di C.C. n. 85 del 27/06/2013;

**Valutato che**, con specifico e limitato riferimento alla manifestazione in questione, le esigenze di salvaguardia della quiete pubblica vanno temperate, con le opportunità di rilancio turistico della città e di sostegno alle attività commerciali presenti;

**Ravvisata** conseguentemente la possibilità di consentire, data l'eccezionalità dell'evento, lo svolgimento della manifestazione in questione, fermo restando il rispetto dei limiti in deroga ai valori limite di immissione fissati dalla zonizzazione acustica comunale come previsti dal Regolamento per le attività rumorose temporanee;

Dato atto che della Presente Ordinanza sarà data preventiva comunicazione al Prefetto di Ancona.

#### ORDINA

**Per tutto il periodo di durata della manifestazione, agli esercenti** attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del perimetro delimitato da: Costa del Montirozzo via Garibaldi Via N. Sauro Via Mura Occidentali Via Pastrengo, Via San Martino, Via XV Settembre Via Mazzini Via Rosselli Via Del Torrione:

1. Il divieto di introduzione all'interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro o alluminio da parte di chiunque partecipi all'evento;
2. **il divieto assoluto**, dopo le ore 22,00, di somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura ed alimenti in contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica. E' fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli all'interno dei pubblici esercizi e negli spazi esterni occupati con dehors in virtù di concessione annuale e/o stagionale; prima delle 22,00 è vietata la vendita per asporto di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e metalli. Le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
3. La cessazione di qualunque attività di somministrazione e vendita con conseguente chiusura totale dell'esercizio e degli spazi adibiti all'attività alle ore 3,00 del giorno 11, 12, 13 e 14 maggio 2018;
4. La cessazione di qualunque forma di diffusione sonora all'esterno dei locali dalle ore 24,00 dei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio 2018;

#### CONSENTE

Per la durata della manifestazione e nel rispetto degli orari meglio sopra indicati gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel perimetro come sopra delimitato:

- la collocazione di erogatori di bevande alla spina all'esterno delle aree di esercizio nel rispetto del divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica;
- la deroga temporanea, per la durata della manifestazione, al divieto di consumo di bevande alcoliche al di fuori dei luoghi di somministrazione, relativamente agli esercizi ubicati all'interno delle ZZTLL di Via Pergolesi, San Pietro e C.so Matteotti, nel rispetto del divieto assoluto di utilizzo contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica;
- Lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle deroghe previste dal Regolamento delle attività temporanee allegato al Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con Delibera di C.C. n. 170 del 16/09/2005 e modificato con delibera di C.C. n. 85 del 27/06/2013 con cessazione di qualunque forma di diffusione sonora dalle ore 24:00 dei giorni 10, 11, 12 e 13 Maggio 2018.

## RAMMENTA

ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono tenuti ad assicurare l'effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l'uso gratuito al pubblico pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

## PRECISA

che sarà fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ed attività artigianali ubicati all'interno delle ZZTLL di C.so Matteotti Via Pergolesi e San Pietro di esporre e mantenere esposta in maniera ben visibile all'ingresso dei rispettivi locali la presente Ordinanza per tutto il periodo della manifestazione ovvero dal 10 al 13 maggio 2018.

## AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è perseguibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e con pagamento in misura ridotta pari a:

- € 50,00 per l'inosservanza all'obbligo di esposizione della presente ordinanza all'ingresso dei pubblici esercizi;
- € 50,00 per l'inosservanza al divieto di introduzione di contenitori in vetro e alluminio all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione;
- € 200,00 per l'inosservanza della cessazione della diffusione sonora all'esterno dei locali a decorrere dalle ore 24,00 ai sensi art. 22 del regolamento di Polizia Urbana;
- € 200,00 per l'inosservanza del divieto di somministrazione nei contenitori in vetro ed alluminio
- € 350,00 per l'inosservanza dell'obbligo di sospendere qualunque attività di somministrazione e vendita con conseguente chiusura totale dell'esercizio e degli spazi adibiti all'attività alle ore 3,00 del giorno 11, 12, 13 e 14 maggio 2018;
- sono fatte salve l'adozione delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti alle violazioni accertate nonché l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia cui la presente sarà trasmessa per l'opportuna conoscenza.

## DISPONE INFINE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale di Jesi ed invio ai mezzi di informazione, nonché notificata ai titolari dei pubblici esercizi ed attività artigianali ubicati all'interno delle ZZTLL di C.so Matteotti, Via Pergolesi e San Pietro.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034/71 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di notifica; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, 04 maggio 2018

IL SINDACO  
Bacci Massimo